

Art. 25 - Norme in materia disciplinare.

Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità e della loro recidività con:

- (a) ammonizione verbale;
- (b) ammonizione scritta;
- (c) multa non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione;
- (d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non

27

superiore a 3 giorni di effettivo lavoro;

- (e) licenziamento senza preavviso ma con TFR.

L'adozione dei provvedimenti disciplinari di cui alle lett. a), b), c) e d) sarà effettuata nel rispetto delle norme contenute nell'art. 7, legge 20.5.70 n. 300.

Ammonizione, multa, sospensione.

Normalmente l'ammonizione verbale o quella scritta saranno adottate nei casi di prima mancanza; la multa nei casi di recidività; la sospensione nei casi di recidiva in mancanza già punita con la multa nei 6 mesi precedenti. Quando, tuttavia, le mancanze rivestano carattere di maggiore gravità, anche in relazione alle mansioni esplicitate, potranno adottarsi la multa o la sospensione anche in caso di prima mancanza.

Incorre nei provvedimenti della ammonizione, della multa o della sospensione il lavoratore:

- (1) che non si presenti al lavoro senza giustificare il motivo o abbandoni, anche temporaneamente, il proprio posto di lavoro senza autorizzazione, salvo il caso di materiale impossibilità di richiederla;
- (2) che ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione;
- (3) che non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure lo esegua con negligenza;
- (4) che arrechi per disattenzione danni alle macchine, agli impianti o ai materiali di lavorazione o che ometta di avvertire tempestivamente il suo superiore diretto di eventuali guasti o di evidenti irregolarità;
- (5) che sia trovato addormentato;
- (6) che si presti a diverbio litigioso, senza vie di fatto;
- (7) che proceda alla lavorazione o alla costruzione, nel luogo di lavoro, senza autorizzazione della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi, sempreché si tratti di lavorazione o di costruzione di lieve rilevanza;
- (8) che occulti materiale o scarti di lavorazione;
- (9) che in qualunque modo trasgredisca alle disposizioni del presente contratto o del regolamento interno dell'azienda o che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla morale, o all'igiene, alla disciplina, sempreché gli atti relativi non debbano essere puniti con punizione più grave in relazione alla entità o alla gravità o alla abituale recidività della infrazione;
- (10) che commetta infrazioni di analoga gravità.

L'importo delle multe, non costituenti risarcimento di danni, è devoluto alle esistenti istituzioni assistenziali e previdenziali di carattere aziendale o, in mancanza di queste, alle Casse mutue integrative dei lavoratori.

Licenziamento per cause disciplinari.

Il licenziamento per giusta causa, con immediata risoluzione del rapporto di lavoro e con la perdita della indennità di preavviso potrà essere adottato per le mancanze più gravi quali, ad esempio, le seguenti:

- (1) rissa o vie di fatto nel luogo di lavoro;
- (2) assenza ingiustificata per 3 giorni consecutivi o per 3 volte all'anno nei giorni seguenti ai festivi o alle ferie;
- (3) gravi offese verso i compagni di lavoro;
- (4) lavorazione o costruzione nel luogo di lavoro, senza autorizzazione

28

della Direzione, di oggetti per proprio uso o per conto terzi

allorché si tratti di lavorazione o di costruzione di rilevante entità;

(5) recidiva in qualsiasi mancanza che abbia dato luogo a 2 sospensioni nei 12 mesi antecedenti;

(6) furto;

(7) abbandono ingiustificato del posto di lavoro da parte del guardiano o del custode dell'Azienda;

(8) danneggiamento volontario di impianti o di materiali;

(9) danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici;

(10) atti implicanti dolo o colpa grave con danno per l'Azienda;

(11) alterazioni dolose dei sistemi aziendali di controllo di presenza;

(12) inosservanza del divieto di fumare quando tale infrazione possa provocare gravi incidenti alle persone o alle cose;

(13) insubordinazione grave verso i superiori.